



avvocati per niente

STATUTO¹ Organizzazione di volontariato

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, l'Associazione denominata "Avvocati per niente ODV", che in seguito sarà denominata l'Associazione.
2. L'indicazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo ODV deve essere utilizzato in qualsiasi atto e comunicazione rivolta a terzi. L'Associazione adotta come riferimento il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, il Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa.
4. La durata dell'Associazione è fissata fino al 2100.
5. L'Associazione ha sede in Milano via San Bernardino, 4.
6. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art 2 Finalità

1. L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1.1 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v);

2.1 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett.w)-

In particolare le azioni che l'Associazione pone in essere nello svolgimento delle attività di cui sopra sono:

- a) assistenza legale gratuita a soggetti con disagio sociale (in via esclusiva da parte dei soli soci iscritti all'albo professionale degli avvocati);
 - b) difesa gratuita, anche in assenza dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato, dei soggetti con disagio sociale che si trovino in situazioni di bisogno, in ogni eventuale controversia giudiziaria (in via esclusiva da parte dei soli soci iscritti all'albo professionale degli avvocati);
 - c) attività di aggiornamento, informazione e formazione legale per i soci e, in generale, per avvocati, volontari e operatori sociali che svolgano attività nei campi di intervento dell'Associazione;
 - d) attività di formazione, formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e orientamento al lavoro per i soggetti con disagio sociale che entrino comunque in contatto con l'Associazione, con particolare riferimento al tirocinio per le professioni paralegali;
 - e) attività di sensibilizzazione sui problemi della grave emarginazione sociale, della parità di trattamento e della non discriminazione dei soggetti appartenenti ai gruppi sociali a rischio di esclusione, individuati anche in base ai fattori di rischio previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale;
 - f) attività di difesa giudiziaria, a sostegno di singoli o di gruppi, o in proprio ove sussista la legittimazione attiva, nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione e, in generale, la tutela dei diritti fondamentali della persona (in via esclusiva da parte dei soli soci iscritti all'albo professionale degli avvocati);
 - g) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
2. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci, in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge per le attività sopra indicate alle lettere a, b e f.

¹Modificato dall'Assemblea Soci in data 24.09.2019, 21.11.2022 e 28.03.2023 per adeguamento alle norme di cui al d.lgs 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore"



avvocati per niente

Art. 3

Soci

1. I soci dell'Associazione sono le persone fisiche che vi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per i fini associativi. Essi si distinguono in Soci ordinari, e Soci di diritto.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
3. Sono soci di diritto il Direttore della Caritas Ambrosiana, il Presidente della Fondazione Casa della Carita, il Presidente della Fondazione San Carlo, il Presidente delle ACLI di Milano ed il Presidente dell'associazione "Cena dell'Amicizia".
4. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano contribuito in modo rilevante all'attività dell'associazione.
5. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
6. Si diventa soci ordinari, su domanda dell'aspirante socio rivolta al Consiglio Direttivo, alle seguenti condizioni:
 - in caso di aspirante socio iscritto a un Ordine nazionale degli Avvocati, oppure in possesso del titolo di dottore in Giurisprudenza o in altre lauree equipollenti, oppure iscritti a corsi di laurea in giurisprudenza o in altri corsi di lauree equipollenti, aver prestato servizio volontario per l'Associazione per un periodo non inferiore ad un anno ed avere seguito almeno un caso o fornito una consulenza, su richiesta dell'Associazione, nelle materie di specifica competenza;
 - negli altri casi, aver partecipato attivamente ad almeno una iniziativa di formazione o sensibilizzazione o culturale, anche per attività di carattere organizzativo, su richiesta dell'Associazione;
 - pagamento della quota associativa annuale.Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi e comunicarsi all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.
L'aspirante socio al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può richiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea, che verrà appositamente convocata.
E' comunque ammesso ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione di rigetto, sia del Consiglio Direttivo sia dell'assemblea (ove si sia pronunciata)
7. I soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con semplice comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per: dimissioni volontarie
8. I soci possono essere espulsi dall'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo e previa audizione dell'interessato per
 - mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, previa diffida ad adempiere con assegnazione di termine non inferiore a 30 (trenta) giorni;
 - grave violazione del patto associativo e comportamenti contrastanti con gli scopi statuari e/o pregiudizievoli per l'attività e l'immagine pubblica dell'Associazione
9. [Soppresso]
10. Il provvedimento di espulsione dovrà essere motivato e verrà trasmesso all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal presidente e/o o da vice presidente convocata a tale fine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
11. E' escluso qualsiasi rimborso della quota associativa del socio recedente, escluso o sospeso.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota associativa a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio di riferimento.
2. I soci hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. I soci sono obbligati:
 - ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - per i soci avvocati, ad osservare le norme professionali e deontologiche;



avvocati per niente

- a versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 4bis **Controversie**

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, a cura della parte più diligente, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex aequo et bono, senza formalità di procedura. Il loro lodo non sarà appellabile.
2. Per le controversie sui diritti rimangono ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria.

Art. 5 **Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - fondi pervenuti da raccolte fondi
4. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
6. Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.
7. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote d'Associazione, i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Associazione, costituiscono i mezzi per il perseguimento dei fini associativi.

Art. 6 **Organi sociali dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - il Collegio Sindacale

Art. 7 **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa.

Firmato digitalmente da: Antonio Papi
Rossi
Data: 29/03/2023 13:24:40

Firmato digitalmente da
Rossella Maria Forgione
Data: 29/03/2023 12:38



avvocati per niente

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione.
5. Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:
 - approvazione del bilancio
 - approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approvazione del piano di attività;
 - approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - elezione e revoca del Consiglio Direttivo
 - elezione e revoca del Collegio Sindacale
 - deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - determinazione dell'ammontare della quota associativa;
 - ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
6. [Soppresso]
7. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto, ovvero a mezzo di posta elettronica, ai soci almeno cinque giorni prima della data stabilita;
9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
10. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono effettuate nell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze indicate nell'art. 13.
11. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
12. Ciascun socio può essere portatore di due deleghe di altro socio.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che il presente statuto riserva all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato all'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 15;

Firmato digitalmente da: Antonio
Papi Rossi
Data: 29/03/2023 13:25:17

Firmato digitalmente da: Rossella Maria Forgi
Data: 29/03/2023 12:38:25



avvocati per niente

- elegge il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
 - nomina il Segretario (eventualmente il Tesoriere e il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
 - accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
 - delibera in merito all'esclusione dei soci;
 - ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assume il personale strettamente necessario, nei limiti di cui all'art. 33 D.Lgs. 117/2017;
 - istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.
8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi dei "non eletti" in occasione dell'ultima procedura di nomina, nell'ordine di preferenza da essa risultante. In mancanza di soci "non eletti" o in caso di mancata accettazione della nomina, la sostituzione viene effettuata dai componenti rimasti in carica purché rappresentino la maggioranza e siano tutti di nomina assembleare; i componenti cooptati scadono insieme a quelli originari. Nel caso in cui, invece, i componenti rimasti in carica nominati dall'Assemblea dei soci risultino in parità o in minoranza, questi ultimi devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione dei componenti mancanti.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.
2. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo nominano un sostituto al proprio interno.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la firma dell'Associazione ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; inoltre ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
5. Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
7. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri aventi esperienza in campo amministrativo, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.
2. Non possono essere eletti coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita e coloro che nell'Associazione hanno compiti contabili di gestione dei vari settori di attività.
3. Decade dal suo ufficio il sindaco assente per più di tre volte dalle riunioni del Collegio, salvo per giustificato motivo.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, i rimanenti provvedono a sostituirlo con propria delibera con il primo, in ordine di suffragi ottenuti, dei non eletti dall'Assemblea, ovvero, in difetto di candidati, il Collegio Sindacale invita il Presidente a convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per la nomina del sindaco mancante.

Art. 11 Gratuità delle cariche

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Firmato digitalmente da: Antonio
Papi Rossi
Data: 29/03/2023 13:25:47

Firmato digitalmente da:
Rossella Maria Forgione
Data: 29/03/2023 12:38:29



avvocati per niente

Art. 12

Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea.
2. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Art. 13

Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 15

Norme di Funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Firmato digitalmente da:
Rossella Maria Forgione
Data: 29/03/2023 12:38:33

Firmato digitalmente da:
Antonio Papi Rossi
Data: 29/03/2023 13:25:49